

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

10^a COMMISSIONE

(Lavoro, Emigrazione, Previdenza sociale)

GIOVEDÌ 16 OTTOBRE 1958

(1^a seduta in sede deliberante)

INDICE

Disegni di legge:

« Integrazione della legge 3 maggio 1955, n. 407, sulla disciplina del lavoro di facchinaggio » (14) (D'iniziativa del senatore Menghi) (Discussione e rinvio):

PRESIDENTE	Pag. 5, 6, 7
ANGELINI, <i>relatore</i>	5, 6
BITOSSÌ	6
STORCHI, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>	7

« Riconoscimento a favore dei lavoratori della Venezia Giulia e Tridentina dell'opera prestata prima dell'entrata in vigore del regio decreto-legge 29 novembre 1925, n. 2146, ai fini dell'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti e dei fondi speciali sostitutivi » (44) (D'iniziativa dei senatori Pellegrini e Fiore) (Discussione e rinvio):

PRESIDENTE	7, 10, 11
ANGELINI	8, 10, 11
DE UNTERRICHTER, <i>relatore</i>	7, 11
FIGLIORE	9, 10
STORCHI, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>	10

« Modificazioni alle leggi 16 maggio 1956, numero 562, e 11 dicembre 1957, n. 1205, sulla sistemazione giuridica ed economica dei collocatori comunali » (132) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE, <i>relatore</i>	Pag. 2, 4, 5
ANGELINI	4
BITOSSÌ	5
BOCCASSI	4
PALUMBO Giuseppina	4
STORCHI, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>	4

La seduta è aperta alle ore 11.

Sono presenti i senatori: Angelini Cesare, Banfi, Barbareschi, Bitossi, Boccassi, Borgarelli, De Unterrichter, Fiore, Militerani, Moltisanti, Palumbo Giuseppina, Pècoraro, Pezzini, Simonucci, Tinzi, Varaldo, Zane e Zannini.

Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Storchi.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Modificazioni alle leggi 16 maggio 1956, n. 562, e 11 dicembre 1957, n. 1205, sulla sistemazione giuridica ed economica dei collocatori comunali » (132)

PRESIDENTE, *relatore*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni alle leggi 16 maggio 1956, n. 562, e 11 dicembre 1957, n. 1205, sulla sistemazione giuridica ed economica dei collocatori comunali ».

Dichiaro aperta la discussione generale sul disegno di legge, sul quale riferirò personalmente, in breve.

Gli onorevoli colleghi sanno che la categoria dei collocatori comunali ha ricevuto una sistemazione giuridica ed economica in forza della legge 16 maggio 1956, n. 562.

L'articolo 17 di questa legge istituiva una Commissione incaricata di provvedere all'esame dei titoli del personale in questione.

La Commissione ha svolto un assiduo e pesante lavoro per la sistemazione di questa categoria, cospicua e numerosa, arrivando a risultati, che io ho avuto occasione di riassumere nella relazione sul bilancio del Lavoro di quest'anno, in termini che mi permetto di ricordare in questa sede, perchè potrebbero essere interessanti ai fini del nostro esame:

« L'inquadramento degli incaricati temporanei del servizio di collocamento e dei coadiutori frazionali può dirsi finalmente un fatto compiuto. Dei 7.950 aspiranti (6.944 incaricati e 1.006 coadiutori) la Commissione di inquadramento ne ha già giudicati idonei 6.244 (5.714 incaricati e 530 coadiutori) e nei loro confronti sono stati approntati e firmati i relativi decreti di nomina.

« La differenza fra aspiranti e idonei è costituita da elementi non inquadrabili per dimissioni o rinuncia e da 565 aspiranti per i quali la Commissione non ha potuto giudicare per incompletezza o difetto di documenti o per accertamenti inderogabili, soprattutto in relazione al requisito dell'an-

zianità di servizio (di almeno sei mesi alla data del 16 maggio 1956) richiesto dall'articolo 16 della legge di inquadramento.

« Ora, per il lungo tempo richiesto dai lavori di inquadramento, coloro che alla data del 16 maggio 1956 erano privi del suddetto requisito hanno raggiunto un'anzianità che varia da un minimo di 20 mesi ad oltre due anni e molti di essi hanno dimostrato, in tale periodo, di possedere ottime qualità, morali e professionali. Conseguentemente, mentre è venuta a cadere la ragione dell'originaria limitazione, è sorta l'esigenza di evitare all'Amministrazione la perdita di elementi qualificati ed ormai esperti nei delicati servizi del collocamento. Motivi di pubblico interesse e ovvie considerazioni di carattere equitativo imponevano, pertanto, che si estendesse al predetto personale la invocata sistemazione. Abbiamo quindi appreso con favore che, a tal fine, il Consiglio dei ministri, nella seduta del 24 luglio 1958, ha approvato uno schema di disegno di legge che prevede la possibilità di conferire la qualifica di collocatore di 3^a classe anche agli incaricati temporanei del servizio del collocamento e ai coadiutori frazionali che alla data del 16 maggio 1956 non avevano maturato l'anzianità minima di sei mesi di servizio; lo schema inoltre proroga il termine stabilito per il conseguimento del titolo di studio ».

Il disegno di legge, a cui io allora alludevo, è precisamente questo, di cui stiamo adesso occupandoci. Esso tende a consentire il conferimento della qualifica di collocatori di 3^a classe a coloro che alla data del 16 maggio 1956 avevano un'anzianità inferiore a sei mesi, ma che hanno poi continuato a prestare servizio e quindi hanno oggi raggiunto un'anzianità notevole: semprechè naturalmente siano in possesso degli altri requisiti prescritti.

L'inquadramento di questo personale — si tratta di circa 500 persone, come ho detto prima — dovrebbe sempre avvenire secondo quanto è stabilito dalla citata legge: cioè in seguito a domanda degli interessati, da presentarsi nel termine perentorio di trenta giorni dall'entrata in vigore della nuova

legge, secondo le modalità stabilite dall'articolo 16 della legge del 1956, vale a dire subordinatamente al giudizio dell'apposita Commissione, e con la medesima decorrenza del 10 luglio 1956.

C'è però un problema, di cui non si potrebbe non tener conto: infatti, l'immissione di questi elementi potrebbe in qualche modo pregiudicare le posizioni e i diritti già acquisiti dal personale precedentemente inquadrato con la medesima qualifica. Si è pertanto ritenuto equo — per salvaguardare le posizioni e i diritti di quest'ultimo — di costituire una separata graduatoria di merito, per il personale da inquadrarsi in applicazione della nuova legge: questa graduatoria seguirà quella già formata.

Il provvedimento in esame, inoltre, rettifica anche una norma piuttosto equivoca, che era contenuta nell'articolo 1 della legge 11 dicembre 1957, n. 1205, che ha modificato la legge del 16 maggio 1956, prorogando alla data dell'8 gennaio 1958 il termine stabilito per il conseguimento del titolo di studio prescritto.

Infatti l'articolo 1 del disegno di legge al nostro esame è così formulato:

« A modifica dell'articolo 16 della legge 16 maggio 1956, n. 562, sostituito dall'articolo 1 della legge 11 dicembre 1957, n. 1205, il titolo di studio richiesto ai fini del conferimento della qualifica di collocatore di terza classe deve essere posseduto alla data dell'8 gennaio 1958 ».

L'articolo 16 della legge 16 maggio 1956, n. 562, per la parte che concerne i requisiti necessari, è così formulato:

« Il conferimento della qualifica di collocatore di terza classe, previsto dai precedenti commi, è effettuato a domanda degli interessati, previo giudizio favorevole della Commissione prevista dal successivo articolo 17, al personale che sia in servizio alla data della presente legge e che alla stessa data:

a) non abbia compiuto il 65° anno di età;

b) sia in possesso di licenza elementare;

c) abbia almeno sei mesi di anzianità di servizio regolarmente prestato;

d) sia in possesso dei requisiti generali richiesti per l'ammissione negli impieghi alle dipendenze dello Stato ».

Con la legge 11 dicembre 1957, n. 1205, l'articolo 16 della legge precedente veniva sostituito da un nuovo testo.

Ed anche nella nuova redazione è prescritto il possesso del titolo di studio con riferimento « alla data di entrata in vigore della presente legge ».

Ma di quale legge si tratta? Della legge del 1956 o di quella del 1957?

Poichè la norma, come ho detto, è configurata come nuovo testo dell'articolo 16 della legge 16 maggio 1956 (entrata in vigore il 10 luglio 1956), ne consegue che la data cui va riferito il possesso del titolo di studio deve identificarsi con quella di entrata in vigore di tale legge (10 luglio 1956) e non con quella di entrata in vigore della legge n. 1205 del 1957 (8 gennaio 1958).

Tuttavia, dai lavori preparatori, appare evidente che il Parlamento aveva l'intenzione di riferirsi alla data di entrata in vigore della legge 11 dicembre 1957, n. 1205, e cioè a quella dell'8 gennaio 1958. Ma la formula adottata non rispondeva allo scopo.

All'uopo, l'articolo 1 del presente disegno di legge apporta le necessarie modificazioni alle succitate disposizioni della legge n. 562 del 1956 e della legge n. 1205 del 1957.

Quanto all'onere, la relazione che accompagna il disegno di legge precisa che si provvederà nei modi previsti dall'articolo 15 della legge 16 maggio 1956, n. 562 e cioè, « oltre che con le somme a carico del bilancio dello Stato, con un contributo a carico degli Istituti ed Enti previdenziali o assistenziali per conto dei quali sono svolti i compiti di cui al comma secondo dello stesso articolo 1 ».

È da avvertire, in proposito, che il soprannumero derivante dalla nuova legge nella suindicata qualifica (soprannumero che potrà aggirarsi intorno alle 500 unità) sarà rapidamente riassorbito per effetto delle volontarie cessazioni dal servizio che, nono-

10^a COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)1^a SEDUTA (16 ottobre 1958)

stante l'inquadramento in corso, continuano a verificarsi.

BOCCASSI. Sono favorevole a questo disegno di legge. Solo vorrei rilevare che, purtroppo, tutti questi collocatori sono di una sola parte politica.

PRESIDENTE, *relatore*. Veramente questo non mi risulta.

ANGELINI. Neppure a me risulta; anzi, vivendo in una Provincia prevalentemente democristiana, vedo che vi sono rappresentati tutti i partiti.

PALUMBO GIUSEPPINA. Ha ragione il collega Boccassi.

ANGELINI. Raccomando l'approvazione di questo provvedimento, per regolarizzare la posizione di questi collocatori.

STORCHI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo non ha nulla da aggiungere dopo la relazione dell'onorevole Presidente, e soltanto raccomanda l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE, *relatore*. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame ed alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

A modifica dell'articolo 16 della legge 16 maggio 1956, n. 562, sostituito dall'articolo 1 della legge 11 dicembre 1957, n. 1205, il titolo di studio richiesto ai fini del conferimento della qualifica di collocatore di terza classe deve essere posseduto alla data dell'8 gennaio 1958.

(È approvato).

Art. 2.

La qualifica di collocatore di terza classe può essere conferita, nei modi stabiliti dal-

l'articolo 16 della legge 16 maggio 1956, n. 562, sostituito dall'articolo 1 della legge 11 dicembre 1957, n. 1205, con le modificazioni di cui al precedente articolo, e con la decorrenza ivi stabilita, anche al personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, che alla data del 16 maggio 1956 aveva una anzianità inferiore a sei mesi e che abbia continuato a prestare regolare servizio nella qualità di incaricato temporaneo, ai sensi dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, od in quella di corrispondente prevista dall'articolo 12 della legge 16 maggio 1956, n. 562, e possieda i requisiti indicati alle lettere a), c) del citato articolo 1.

Negli stessi modi la qualifica di collocatore di terza classe può essere, altresì, conferita al personale suindicato, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, che sia stato assunto fra la data del 17 maggio 1956 e quella del successivo 10 luglio; in tale caso il possesso dei requisiti indicati alle lettere a), c) dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 1957, n. 1205, è riferito alla data del 10 luglio 1956.

(È approvato).

Art. 3.

Le domande degli interessati dovranno essere presentate agli Uffici regionali o provinciali del lavoro e della massima occupazione nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il personale inquadrato in applicazione dell'articolo 2 della presente legge, segue, nell'ordine della relativa graduatoria di merito, il personale precedentemente inquadrato nella medesima qualifica.

(È approvato).

Art. 4.

Alla maggiore spesa occorrente per l'applicazione della presente legge si provvede nei modi previsti dall'articolo 15 della legge 16 maggio 1956, n. 562.

(È approvato).

10^a COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)1^a SEDUTA (16 ottobre 1958)

BITOSSÌ. Desidero fare una dichiarazione di voto.

Noi siamo d'accordo sull'approvazione di questo disegno di legge ed apprezziamo la sollecitudine del Ministro del lavoro per regolarizzare questa situazione, per dare cioè la possibilità di una sistemazione giuridica ed economica ad una parte dei collocatori comunali che ne era rimasta esclusa; ma gradiremmo che il Ministro del lavoro fosse ugualmente sollecito ad affrontare alcuni problemi inerenti al collocamento, problemi che sono già stati oggetto di esame da parte della Commissione d'inchiesta e che sono stati ripresi anche dal nostro Presidente nella relazione al bilancio del Lavoro. Si tratta di problemi di grande importanza.

Il senatore Boccassi, così, *en passant*, ha notato un fatto che può esistere o non esistere; ma è certo che il collocamento non funziona come dovrebbe, e questo anche per effetto di alcune carenze legislative.

Pertanto io vorrei esprimere un voto, affinché gli altri problemi relativi al collocamento siano affrontati e risolti definitivamente, con la stessa sollecitudine con la quale è stato risolto il problema che forma oggetto di questo disegno di legge.

PRESIDENTE, *relatore*. Penso che la Commissione possa condividere l'auspicio espresso dal senatore Bitossi, che del resto è già contenuto nella relazione al bilancio del Lavoro.

Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e rinvio del disegno di legge di iniziativa del senatore Menghi: « Integrazione della legge 3 maggio 1955, n. 407, sulla disciplina del lavoro di facchinaggio » (14)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa del senatore Menghi: « Integra-

zione della legge 3 maggio 1955, n. 407, sulla disciplina del lavoro di facchinaggio ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

ANGELINI, *relatore*. Desidero ricordare alla Commissione che ho già riferito sopra un identico disegno di legge nella passata legislatura. Tale disegno di legge, presentato anche allora dal senatore Menghi, decadde per lo scioglimento delle Camere, prima ancora di essere stato approvato dal Senato.

Con la legge 3 maggio 1955, n. 407, furono istituite le Commissioni provinciali e la Commissione centrale per la disciplina dei lavori di facchinaggio, le quali devono interessarsi dei problemi relativi al lavoro dei facchini liberi esercenti.

Secondo l'articolo 2 della suddetta legge, la Commissione centrale per la disciplina dei lavori di facchinaggio è presieduta dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, o da un suo delegato, ed è composta:

da un rappresentante del Ministero dell'industria e commercio;

da un rappresentante del Ministero dell'interno;

da due rappresentanti degli industriali;
da due rappresentanti dei commercianti;
da due rappresentanti degli agricoltori;
da sette rappresentanti dei lavoratori.

I rappresentanti degli industriali, dei commercianti, degli agricoltori e dei lavoratori sono scelti tra i designati, su richiesta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, dalle organizzazioni sindacali nazionali di categoria più rappresentative.

L'articolo 3 della stessa legge concerne le Commissioni provinciali ed è così formulato:

« In ogni provincia, con decreto del Prefetto, è istituita la Commissione provinciale per la disciplina dei lavori di facchinaggio.

La Commissione provinciale è presieduta dal direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione ed è composta:

dal Questore o da un suo delegato;
da un rappresentante della Camera di commercio, industria ed agricoltura;

10^a COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)1^a SEDUTA (16 ottobre 1958)

da due rappresentanti degli industriali;
da due rappresentanti dei commercianti;
da due rappresentanti degli agricoltori;
da sette rappresentanti dei lavoratori.

I rappresentanti degli industriali, dei commercianti, degli agricoltori e dei lavoratori saranno scelti tra i designati, su richiesta del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, dalle organizzazioni sindacali provinciali di categoria più rappresentative ».

Ometto la citazione dell'ultimo comma, che qui non c'interessa.

Il disegno di legge, che il senatore Menghi ha presentato per la seconda volta, propone che nelle Commissioni provinciali e centrale siano inclusi anche due rappresentanti del movimento cooperativistico. Desidero rilevare che è molto utile la presenza in dette Commissioni di questi rappresentanti, perchè praticamente i facchini liberi sono tutti organizzati in cooperative; ho avuto modo di fare questa constatazione nella mia Provincia e credo che la stessa situazione esista anche altrove.

Mi dichiaro pertanto favorevole all'approvazione del disegno di legge.

BITOSSI. Desidero attirare l'attenzione della Commissione sul fatto che i lavoratori, o, se vogliamo meglio specificare, i sindacati, ritengono che i rappresentanti del movimento cooperativo non siano rappresentanti dei lavoratori, ma piuttosto dei datori di lavoro.

In questo settore, come in tanti altri, si trovano cooperative che hanno alla loro dipendenza un numero assai rilevante di lavoratori avventizi, ed il contrasto è abbastanza evidente e forte. E un aumento delle rappresentanze dei datori di lavoro, in queste Commissioni, desterebbe una certa preoccupazione.

Anche il senatore Angelini dovrebbe avere avuto sentore di questo dissenso tra cooperative e organizzazioni sindacali.

Penso, comunque, che il problema potrà essere risolto, e chiederei a tal fine all'onorevole Presidente ed alla Commissione di

sopraspedere all'approvazione del disegno di legge ora al nostro esame, ed eventualmente di porlo all'ordine del giorno della prossima riunione, affinchè si possa chiarire la questione tra di noi, rappresentanti delle diverse organizzazioni interessate.

Si potrà così vedere se sia possibile approvare questo provvedimento senza che esso faccia sorgere nuovi contrasti, o aumenti quei contrasti che dolorosamente, dobbiamo constatarlo, esistono nel settore.

PRESIDENTE. Ritengo che la richiesta di rinvio avanzata dal senatore Bitossi possa essere accolta dalla Commissione.

ANGELINI, *relatore*. Non mi oppongo al rinvio, ma vorrei comunque chiarire questa situazione: o le cooperative di facchini cui si fa riferimento come datori di lavoro sono cooperative spurie...

BITOSSI. No, non lo sono.

ANGELINI, *relatore*. Ragione di più per chiarire la questione.

Bisogna rendersi conto che noi ci riferiamo a facchini liberi, cioè a lavoratori che si sono rivolti alla Questura per avere, in base alla legge di Pubblica sicurezza, la autorizzazione ad esercitare le mansioni di facchino. Il provvedimento in esame si riferisce a questi, e non a coloro che esercitano il facchinaggio, ad esempio, per il grano all'ammasso, nè alle cooperative di facchinaggio che operano in porti, aeroporti, stazioni, mercati eccetera; questi sono completamente esclusi. Se fossero inclusi, senatore Bitossi, allora capirei la sua osservazione.

Questi facchini liberi si possono riunire in cooperative, ma non sono datori di lavoro: purtroppo sono soltanto dei disgraziati che vanno racimolando il pane giorno per giorno. Sono convinto che per gli altri, di cui lei parla, la situazione sia diversa, ma, ripeto, quelli non sono presi in considerazione dal disegno di legge di cui ci stiamo occupando.

STORCHI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Anche il Governo è d'accordo sul rinvio della discussione ad altra seduta, ma desidera fare presente la propria posizione. Attualmente, delle Commissioni provinciali e della Commissione centrale fanno parte sei rappresentanti dei datori di lavoro (due rappresentanti degli industriali, due dei commercianti e due degli agricoltori) e da sette rappresentanti dei lavoratori.

Ora, i due nuovi rappresentanti che si propone d'immettere nelle suddette Commissioni, come debbono essere considerati? È qui il problema.

Sembra che i rappresentanti del movimento cooperativo debbano essere considerati tra i lavoratori; ed allora, verrebbe spostata la proporzione delle rappresentanze, perchè ci sarebbero sei rappresentanti dei datori di lavoro di fronte a nove rappresentanti dei lavoratori.

Il Governo non si oppone certamente a che siano aumentati da sette a nove i rappresentanti dei lavoratori, ma fa presente che in questo caso occorrerebbe modificare anche la rappresentanza dei datori di lavoro, per mantenere la stessa proporzione.

PRESIDENTE. Ritengo che la Commissione abbia ormai ampi elementi di giudizio, che dovrà esaminare con attenzione ed oculatezza.

Poichè non si fanno obiezioni, accogliendo la richiesta del senatore Bitossi, rinvio il seguito della discussione di questo disegno di legge ad una prossima seduta.

Discussione e rinvio del disegno di legge di iniziativa dei senatori Pellegrini e Fiore: « Riconoscimento a favore dei lavoratori della Venezia Giulia e Tridentina della opera prestata prima dell'entrata in vigore del regio decreto-legge 29 novembre 1925, n. 2146, ai fini dell'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti e dei fondi speciali sostitutivi » (44)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di

iniziativa dei senatori Pellegrini e Fiore: « Riconoscimento a favore dei lavoratori della Venezia Giulia e Tridentina dell'opera prestata prima dell'entrata in vigore del regio decreto-legge 29 novembre 1925, n. 2146, ai fini dell'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti e dei fondi speciali sostitutivi ».

Comunico che sul disegno di legge in esame la Commissione finanze e tesoro ha espresso il seguente parere:

« Il provvedimento è destinato ad aumentare il carico dell'I.N.P.S. per pensioni nuove o maggiori in una misura che non è facile valutare (mentre sarebbe necessario farlo per un esatto giudizio anche del problema di merito) ma che, malgrado le assicurazioni dei proponenti, sarà sicuramente notevole.

La Commissione finanze e tesoro rileva che, anche in analogia al principio stabilito recentemente per quanto riguarda le finanze dei Comuni, non si può ritenere opportuno nè corretto, sia dal punto di vista finanziario, sia dal punto di vista costituzionale, stabilire per legge nuovi oneri a carico di Enti il cui bilancio sia o possa essere integrato da contributi dello Stato. Questo infatti, di fronte a tali oneri, sarebbe costretto ad aumentare il suo contributo e pertanto la nuova spesa posta a carico dell'Ente finirebbe per divenire un nuovo onere a carico dello Stato.

Di conseguenza, a prescindere anche da un'altra considerazione, che cioè il tempo trascorso di oltre trenta anni ed il diminuito potere di acquisto della moneta rendono troppo sensibile la sperequazione tra contributi da versare e prestazioni da conseguire, si esprime parere contrario al disegno di legge perchè reca oneri indiretti a carico del bilancio dello Stato senza indicare i relativi mezzi di copertura, nè valutarne la portata ».

È inutile illustrare ai colleghi quali siano le conseguenze che direttamente derivano da un simile parere: esse sono quelle previste dal nostro regolamento.

Dichiaro aperta la discussione generale.

DE UNTERRICHTER, *relatore*. Come è precisato nella relazione degli onorevoli proponenti, l'assicurazione obbligato-

10^a COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)1^a SEDUTA (16 ottobre 1958)

ria per la invalidità e la vecchiaia fu introdotta nel nostro Paese col decreto legislativo luogotenenziale 21 aprile 1919, n. 603, ed entrò in vigore il 1° gennaio 1920. Facevano eccezione le provincie della Venezia Giulia e Trentino che furono ricongiunte all'Italia in seguito alla prima guerra mondiale e nelle quali erano vigenti le leggi sulle assicurazioni sociali dell'ex impero austro-ungarico, di cui appunto le provincie stesse facevano parte.

L'estensione alle nuove provincie delle nostre leggi sociali ebbe luogo con regio decreto-legge 29 novembre 1925, n. 2146, senza efficacia retroattiva, e quindi con oltre cinque anni di ritardo rispetto alle altre Provincie italiane. Pertanto i lavoratori della Venezia Giulia e degli altri territori ricongiunti, che effettivamente prestarono opera retribuita alle dipendenze di datori di lavoro e che quindi, secondo la legge citata, avrebbero dovuto essere regolarmente assicurati, furono esclusi dal 1920 al 1925, subendo così un trattamento peggiore di quello attribuito a tutti i lavoratori delle altre Provincie d'Italia.

In sostanza, dunque, si tratta di lavoratori nostri che erano stati esclusi dalla partecipazione all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia perchè, al momento dell'entrata in vigore del decreto legislativo luogotenenziale 21 aprile 1919, n. 603, esistevano in loro favore altre forme mutualistiche previdenziali che potevano equivalere a quelle previste da detto decreto.

Come giustamente hanno messo in rilievo i senatori proponenti, il numero degli interessati è molto esiguo. Si tratta di modesti prestatori d'opera che, senza alcuna loro responsabilità, si trovano ad avere un trattamento previdenziale inferiore a quello goduto dagli altri lavoratori italiani.

La Commissione finanze e tesoro ha espresso parere negativo nei confronti del disegno di legge in esame, sostenendo l'inopportunità di porre nuovi oneri a carico dell'I.N.P.S. e dello Stato.

Ma è da tener presente che qui si tratta di oneri assolutamente insignificanti e che inoltre esiste un precedente di ben altra importanza, rappresentato dalla legge 28 lu-

glio 1950, n. 633, per la quale gli impiegati che a suo tempo erano stati esclusi dalle assicurazioni obbligatorie per la invalidità e vecchiaia perchè avevano una retribuzione mensile superiore a certi limiti, vennero riammessi al godimento dei benefici previdenziali, previo il semplice versamento dei contributi-base.

È evidente che allora si trattò di una disposizione che comportava oneri rilevanti, mentre ora si tratta di una disposizione che reca oneri minimi.

Se è vero che non si può parlare di « rendere giustizia », nel senso che questi poveri sopravvissuti non hanno subito dei torti perchè la legge è la legge, non è men vero però che il provvedimento in esame è di natura equitativa, destinato com'è a porre una esigua minoranza nelle stesse condizioni di tutti gli altri lavoratori italiani; mi pare perciò logico concludere raccomandandone l'approvazione.

Desidero però fare le seguenti osservazioni. Dal modo in cui il provvedimento è redatto, pare che i beneficiari, una volta versati i contributi, siano ammessi a usufruire integralmente di tutti i diritti conseguenti alla ricostituita posizione assicurativa, e possano quindi anche richiedere gli arretrati. Un temperamento sarebbe forse opportuno, dicendo che gli interessati, una volta versati i contributi integrativi, avrebbero diritto a godere dei benefici previdenziali a partire dalla data della reintegrazione.

Inoltre nel provvedimento si parla della Venezia Giulia e Trentino: ma, a mio modesto avviso, non bisogna dimenticare i prestatori d'opera di Fiume e di Zara, che potrebbero non essere compresi fra quelli della Venezia Giulia. Proporrei perciò di rinviare la discussione fino a quando non si sia provveduto ai necessari accertamenti, perchè il nostro desiderio è di fare un'opera di equità e lo scopo non verrebbe raggiunto se dimenticassimo proprio quegli sventurati — non ha importanza se anche si tratti soltanto di sei o sette — che forse del provvedimento avrebbero maggior bisogno.

ANGELINI. Nella relazione dei senatori Pellegrini e Fiore si dice che il de-

creto istitutivo dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia non venne applicato nei territori incorporati nell'allora Regno d'Italia. E difatti non poteva essere diversamente, perchè il decreto legislativo luogotenenziale 21 aprile 1919, n. 603, di cui trattasi, entrò in vigore il 1° gennaio 1920, mentre i territori in esame vennero a far parte integrante del territorio italiano in date successive. E precisamente, per quanto riguarda i territori già facenti parte dell'ex impero austro-ungarico, con legge 26 settembre 1920, n. 1322, che diede esecuzione al Trattato di pace fra l'Italia e l'Austria concluso a San Germano il 10 settembre 1919 e ratificato il 16 luglio 1920; per quanto riguarda i territori del regno serbo-croato-sloveno, con legge 19 dicembre 1920, n. 1778, che rese esecutivo il Trattato di Rapallo; e, infine, per quanto riguarda la città di Fiume e l'annesso territorio attribuito all'Italia, con regio decreto-legge 22 febbraio 1924, numero 211.

Circa poi il decreto-legge 29 novembre 1925, n. 2146, è bene precisare che esso fa riferimento al decreto legislativo 30 dicembre 1923, n. 3184, sull'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia, il quale aveva sostituito il decreto legislativo luogotenenziale 21 aprile 1919, n. 603. Ora, nel decreto del 1923 non fu contemplata la retroattività ai lavoratori delle nuove Province congiunte alla madrepatria, bensì si stabilì la soppressione dei locali istituti previdenziali dell'ex impero austro-ungarico, prescrivendo una liquidazione per i lavoratori beneficiari. I lavoratori vennero così liquidati.

Come in effetti sia poi avvenuta tale liquidazione io non so, e forse sarebbe bene che il relatore accertasse se gli interessati furono, davvero, regolarmente liquidati, sia per la parte previdenziale sia per quella relativa alle assicurazioni mutualistiche contro le malattie.

Un'altra osservazione: quando si è trattato delle pensioni di reversibilità ai superstiti dei deceduti prima del 1945, abbiamo visto che, dopo lunghe ricerche e discussioni, non si è potuti andare al di là del 1940, in quanto l'Istituto competente non possedeva

la necessaria documentazione. Ora, se ci siamo trovati in difficoltà rispetto a posizioni assicurative del 1940, come sarebbe possibile ricostituire posizioni concernenti lavoratori la cui iscrizione risale a più di trent'anni fa? Ed anche ammesso che sia possibile tale ricostituzione, bisogna tener conto del fatto che sia la legge istitutiva del 1919, sia quella del 1923, escludevano molte categorie di lavoratori in base al reddito ed al salario, e inoltre che bisognerebbe reperire — il che mi pare piuttosto difficile — tutte le contabilità di quegli istituti previdenziali dell'ex impero austro-ungarico e del regno serbo-croato-sloveno che vennero posti in liquidazione.

Comunque, a me parrebbe illogico fare una legge se poi, non potendo stabilire i diritti dei singoli beneficiari, ci si trovasse di fronte all'impossibilità di applicarla.

Il problema tuttavia potrebbe, a mio avviso, essere risolto con riferimento alla legge, che venne da me proposta, sul ricongiungimento delle posizioni previdenziali. Se questo ricongiungimento è stato possibile per tanti lavoratori italiani, penso che si potrebbe integrare quella legge dicendo che la stessa operazione può ora essere fatta per i lavoratori in esame, mediante lo stesso sistema e le medesime procedure.

FIORE. Non intendo entrare profondamente nella discussione di merito, dato il parere contrario espresso dalla 5^a Commissione. Ma sento la necessità di manifestare la mia meraviglia e la mia sorpresa nei confronti di questo parere, soprattutto per quanto riguarda l'accento agli oneri a carico dello Stato.

Non riesco infatti a comprendere come l'estensore del parere abbia potuto dimenticare che lo Stato è debitore verso il Fondo adeguamento pensioni di ben 128 miliardi di lire, e come pertanto sia arrivato a dire che il provvedimento in esame costringerebbe lo Stato ad aumentare il suo contributo. Vorrei proprio sapere come lo Stato sia intervenuto fino a questo momento ad alimentare il Fondo adeguamento pensioni!

Comprendo benissimo le osservazioni del senatore Angelini, e sono pronto a tenerne

10ª COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

1ª SEDUTA (16 ottobre 1958)

conto e a discuterle; ma francamente non comprendo affatto quelle della Commissione finanze e tesoro.

Senza proseguire oltre nella discussione, vorrei chiedere all'onorevole Presidente che una delegazione della nostra Commissione cercasse di avere uno scambio d'idee sul problema coi rappresentanti della 5ª Commissione, per vedere se sia possibile arrivare a una modificazione del parere da questa già espresso.

Sulle altre questioni potremo discutere poi. Ad esempio credo non sia esatto, senatore Angelini, che, per le pensioni di reversibilità, ci si sia dovuti fermare al 1940 per la difficoltà di reperire le documentazioni.

Questa fu una trovata dell'onorevole Gui, ma non aveva consistenza. Basti ricordare che, fra l'altro, l'onorevole Gui disse che i documenti non si sarebbero potuti trovare a causa degli eventi bellici: ma gli eventi bellici, fino a prova contraria, sono accaduti non prima, ma dopo il 1940...

Il fatto è che in quel momento si ritenne opportuno fissare un limite, limite però che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, attraverso l'onorevole Gui, ha preso l'impegno di superare, appunto in considerazione delle nostre proposte. Siamo anche riusciti a far sì che, per i lavoratori italiani all'estero, fossero ricongiunti i periodi previdenziali trascorsi all'estero con quelli durante i quali avevano lavorato in Italia.

Comunque, nel caso in argomento, non si può parlare di oneri per lo Stato, e d'altra parte la questione qui è diversa e più importante, perchè siamo di fronte a lavoratori che, senza alcuna loro colpa, hanno perduto cinque anni di assicurazione...

ANGELINI. Sono meno di cinque anni ...

FIORE. Cinque anni, perchè soltanto dalla fine del 1925 in poi, nella Venezia Tridentina sono stati impiantati gli uffici previdenziali italiani: prima non esistevano. E la perdita di cinque anni di assicurazione — se si tiene conto che il calcolo della pensione viene effettuato moltiplicando per 55 i contributi base — comporta un danno sen-

za dubbio rilevante per i lavoratori interessati: vecchi lavoratori e di numero certamente esiguo, per ovvie ragioni. Non vedo, perciò, come in questo caso si possa evitare di compiere un atto che è di elementare giustizia.

Ad ogni modo il primo passo da fare è, ripeto, cercare di ottenere, attraverso un abboccamento coi senatori Bertone e Trabucchi, la modificazione del parere già espresso dalla Commissione finanze e tesoro. E se l'esito sarà negativo, andremo in Aula.

PRESIDENTE. Ritengo che si possa senza altro accogliere la proposta del senatore Fiore: non considerare cioè accantonato o insabbiato questo provvedimento, ma rinviarne semplicemente la discussione ad altra seduta. Ritengo altresì che il parere della 5ª Commissione potrebbe essere svuotato di rilevanza e di contenuto, soltanto se noi avessimo qualche elemento meno vago e meno incerto sul numero delle persone alle quali dovrebbe estendersi il provvedimento e sull'onere che di conseguenza ne deriverebbe per le casse dello Stato. È vero che qui si continua a dire che i beneficiari sono pochi, in quanto è decorso molto tempo e pertanto gli eventuali aventi diritto sono diminuiti fortemente; ma siamo in un campo di valutazioni troppo approssimative e trovo assai giusto che si debba fare una adeguata indagine per accertare i dati esatti necessari alla Commissione.

STORCHI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. È inevitabile che il Governo esprima parere negativo, ma lo esprime facendo presenti alcune considerazioni, e salvo, s'intende, l'ulteriore esame che della materia potrà essere fatto, così com'è stato proposto. Il Governo è indotto al parere negativo da alcune ragioni di merito e da ragioni finanziarie. Per quanto riguarda il merito, mentre dal punto di vista delle pensioni di vecchiaia la situazione determinatasi nei territori ex austriaci è quella segnalata dai proponenti, si deve tener presente che vi erano altre prestazioni, riconosciute in quel tempo ai lavoratori dipendenti e impiegati nella Venezia Giulia e

10^a COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)1^a SEDUTA (16 ottobre 1958)

Tridentina, e delle quali non beneficiavano i lavoratori in territorio italiano. Si pensi, per esempio, al settore delle assicurazioni contro le malattie.

Inoltre, come ha giustamente detto il senatore Angelini, bisognerebbe essere in grado di ricostruire le singole posizioni assicurative, anche per conoscere l'entità dell'onere finanziario.

Infine, vi è una terza obiezione da parte del Governo, ed è quella che non è detto nella proposta di legge quali siano i mezzi coi quali si debba far fronte a questo, che è un nuovo onere.

Per queste ragioni, il Governo ritiene di dover dare parere contrario all'approvazione del disegno di legge.

ANGELINI. Vorrei fare una proposta concreta al relatore: cerchi, cioè, di ottenere dall'Istituto della previdenza sociale i seguenti dati: 1) onere finanziario di questo provvedimento; calcolando a quanti lavoratori vivi e a quanti lavoratori morti (per le pensioni di reversibilità) dovrebbero essere riconosciuto il beneficio; 2) quale fu, e in quale forma avvenne, la liquidazione, in base alle leggi italiane del tempo; 3) se sia possibile ricostruire le singole posizioni previdenziali. Conosciuti questi dati, sarà più facile per noi fare una legge giusta ed efficace.

DE UNTERRICHTER, *relatore*. Vorrei brevemente replicare e chiarire. Anzitutto, è fuori discussione che il provvedimento riguardi un numero esiguo di persone: ne è garanzia il lungo periodo di tempo trascorso, dalle date cui si riferisce il disegno di legge ad oggi. Ne fa fede anche il fatto che non sono stato sollecitato da alcuno a interessarmi della materia: nella Venezia Tridentina e nella Venezia Giulia, nessuno ha fiatato, come è facile constatare anche consultando i giornali.

D'altro canto, l'entrata in vigore del regio decreto-legge 29 novembre 1925, n. 2146, si verificò nel quadro della estensione delle leggi italiane a tutti i territori italiani già appartenenti all'impero austro-ungarico. Fino al 1926, nella Venezia Giulia e nella Ve-

nezia Tridentina continuarono ad essere applicate le leggi austriache, da quelle in materia previdenziale al Codice civile, e via dicendo; fu appunto nel 1926 che furono estese anche a tali territori le leggi italiane. Per quel che riguarda le caratteristiche delle leggi austro-ungariche, dirò che i sistemi previdenziali erano molto diversi da come sono concepiti attualmente; funzionava molto bene la Cassa malattie, costituita in mutue che erano quasi famiglie cooperativistiche, con procedura molto snelle. Invece, l'assicurazione d'invalidità e vecchiaia esisteva solo per particolari e limitati settori. Ne ricordo uno, il settore minerario. I minatori di certe zone erano riuniti in mutue ed era prevista una pensione quando un associato si trovava in condizione di non poter più lavorare.

Si è parlato di liquidazione di pensioni. Indubbiamente, dicendo liquidazione, si parla di coloro che avevano già maturato dei diritti, come i pensionati minatori. Ma si tratta di settori limitatissimi e di gente che nel 1926 poteva avere 50-60 anni.

Per la ricostruzione della posizione dei lavoratori, data la lunga distanza di tempo, a mio parere non c'è che un mezzo sicuro: l'atto notorio. Deriva anche da questa considerazione la mia convinzione che l'onere sarà indubbiamente trascurabile. Ci sono pochi aventi diritto, pochi che vengono a sapere delle nuove disposizioni, pochi che possono documentare la fondatezza del loro diritto con un atto notorio.

PRESIDENTE. Poichè non si fanno altre osservazioni, resta inteso che il seguito della discussione di questo disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

Mi associo alla richiesta che ha espressa il senatore Angelini, affinchè nel frattempo l'onorevole relatore cerchi di procurarsi i dati di cui egli ha fatto cenno. Anzitutto si dovrebbe conoscere l'onere totale, dato necessario anche per gli Istituti che in definitiva si dovranno accollare questi carichi: quindi, praticamente, conoscere il numero, anche approssimativo, degli eventuali beneficiari; infine, conoscere qualcosa di preciso intorno alla possibilità di ricostruire e ricostituire

10^a COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)1^a SEDUTA (16 ottobre 1958)

le varie posizioni. È opportuno e direi indispensabile conoscere tali punti, in quanto noi dobbiamo preoccuparci di approvare leggi che siano operanti, che portino qualche effetto concreto, e non si limitino ad esprimere, sulla carta, una sia pur buona intenzione. Appare infatti evidente che mettere delle persone nella possibilità astratta di usufruire di un beneficio, ma al tempo stesso, lasciandole nell'impossibilità di realiz-

zarlo concretamente, significherebbe perdere del tempo e caricare la legislazione italiana di una nuova legge inefficace.

La seduta termina alle ore 12,05.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari